



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott.ssa Della valle Flora**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>138</b>	<b>16/09/2022</b>	<b>7</b>	<b>20</b>

Oggetto:

***AUTORIZZAZIONE ALL'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE DELLE UVE ATTE A DARE VINI DA TAVOLA, IGP, DOP E DELLE BASI SPUMANTE PRODOTTE DA VARIETA' IDONEE ALLA SPUMANTIZZAZIONE ATTE ALLA PRODUZIONE DI VINI SPUMANTI, VINI SPUMANTI DI QUALITA' DEL TIPO AROMATICO PER LE PROVINCE DI BENEVENTO E AVELLINO, VENDEMMIA 2022 (CON ALLEGATI).***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRIGENTE

PREMESSO che il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga, tra l'altro, il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, prevede all'articolo 80 e l'Allegato VIII Parte I, Sezioni A, punto 1 che qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possano autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'articolo 81 ;

VISTO il regolamento (CE) n. 934/2019 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

VISTI gli articoli 80 e 83 del succitato regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 934/2019, nonché l'Allegato II del medesimo regolamento (CE) n. 934/2019 che elenca le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni, anche per quanto riguarda l'arricchimento, l'acidificazione e la disacidificazione relative ai vini spumanti, ai vini spumanti di qualità e ai vini spumanti di qualità del tipo aromatico;

VISTA la legge n. 238 del 12 dicembre 2016 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" e in particolare l'articolo 10, comma 2, ai sensi del quale "Con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le Regioni, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP";

CONSIDERATO che con note Prot. n. 0439905 del 08/09/2022 e n. 0449034 del 14/09/2022 i Servizi Territoriali Provinciali di Benevento e Avellino hanno comunicato che, sulla base della richiesta formulata dalla cantina sociale "La Guardiense" e dal Consorzio Tutela Vini d'Irpinia e degli accertamenti effettuati, nell'area oggetto di provvedimento, nel periodo tra il mese di maggio e agosto 2022, si sono verificate condizioni climatiche sfavorevoli, per cui si è riscontrata la sussistenza delle condizioni per le quali si rende necessaria la pratica dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti ottenuti dalle uve raccolte in dette aree;

TENUTO CONTO che:le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria;

RITENUTO, pertanto:

- a. in applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, regolamento (CE) n. 934/2019 e legge n. 238 del 12/12/2016, di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale su tutti i prodotti ottenuti dalle uve, atte a dare vini da tavola, vini a IGP e a DOP, nonché delle basi spumante (giustificato dal punto di vista tecnico, prodotte da varietà di viti di cui si fa riferimento all'allegato II, sezione A, punto 4, del regolamento Ce n. 934/2019), idonee alla spumantizzazione atte alla produzione dei vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico per la vendemmia 2022 per le province di Benevento e Avellino, appartenenti alle varietà di uve da vino idonee indicate negli allegati A e B al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- b. stabilire che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, da effettuarsi secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati sia non superiore a 1,5 gradi;

VISTA la nota prot. P.G./2014/166279 del 07/03/2014 del Direttore Generale delle Politiche Agricole Alimentari e forestali;

DECRETA:

per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo:

1. in applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, regolamento (CE) n. 934/2019 e legge n. 238 del 12/12/2016, di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale su tutti i prodotti ottenuti dalle uve, atte a dare vini da tavola, vini a IGP e a DOP, nonché delle basi spumante (giustificato dal punto di vista tecnico, prodotte da varietà di viti di cui si fa riferimento all'allegato II, sezione A, punto 4, del regolamento Ce n. 934/2019), idonee alla spumantizzazione atte alla produzione dei vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico per la vendemmia 2022 per le province di Benevento e Avellino, appartenenti alle varietà di uve da vino idonee indicate negli allegati A e B al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, da effettuarsi secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa, sia non superiore a 1,5 gradi;
3. di assolvere agli obblighi di pubblicazione nella "*Casa di Vetro*", ai sensi della L.R. n. 23 del 28/07/2017
4. di inviare il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, all' Ispettorato Centrale Qualità e Repressioni Frodi di Napoli, ad Agroqualità spa sede di Avellino, alla UOD 50 07 01, alla UOD 50 07 11 Servizio Territoriale Provinciale di Benevento, alla UOD 50 07 10 Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, allo STAFF 50 07 93 per la divulgazione del provvedimento, sul portale agricoltura della Regione Campania e alla UDCP 40 03 03 per l'archiviazione;

Della Valle

## REGIONE CAMPANIA – ASSESSORATO AGRICOLTURA

**Vitigni per uve da vino idonei alla coltivazione nell'intero territorio amministrativo della  
PROVINCIA DI AVELLINO****VITIGNI A BACCA NERA IDONEI**

<b>Cod. varietà</b>	<b>VITIGNO</b>	<b>SINONIMI</b>
<b>002</b>	Aglianico N	Glianica, Glianico, Ellanico, Ellenico
<b>003</b>	Aglianicone N	
<b>009</b>	Aleatico N	
<b>012</b>	Ancellotta N	
<b>019</b>	Barbera	
<b>043</b>	Cabernet Sauvignon N	
<b>146</b>	Merlot N	
<b>150</b>	Montepulciano N	
<b>189</b>	Piedirosso N	Per' e palummo, Piede di palumbo, Piede di colombo
<b>195</b>	Pinot N	
<b>199</b>	Primitivo N	
<b>218</b>	Sangiovese N	
<b>225</b>	Sciascinoso N	

**VITIGNI A BACCA BIANCA IDONEI**

<b>Cod. varietà</b>	<b>VITIGNO</b>	<b>SINONIMI</b>
<b>016</b>	Asprinio bianco B	
<b>029</b>	Biancolella B	Janculillo, Janculella
<b>065</b>	Coda di volpe bianco B	Coda di volpe
<b>079</b>	Falanghina B	
<b>081</b>	Fiano B	
<b>083</b>	Forastera B	Forestiera, Furastiera
<b>097</b>	Greco B	
<b>153</b>	Moscato bianco B	Moscato , Moscatello, Moscatellone
<b>244</b>	Trebbiano toscano B	
<b>252</b>	Verdeca B	
<b>032</b>	Bombino bianco B	
<b>129</b>	Malvasia bianca B	
<b>430</b>	Roviello B	

## REGIONE CAMPANIA – ASSESSORATO AGRICOLTURA

**Vitigni per uve da vino idonei alla coltivazione nell'intero territorio amministrativo della  
PROVINCIA DI BENEVENTO****VITIGNI A BACCA NERA IDONEI**

<b>Cod. varietà</b>	<b>VITIGNO</b>	<b>SINONIMI</b>
<b>002</b>	Aglianico N	Glianica, Glianico, Ellanico, Ellenico
<b>003</b>	Aglianicone N	
<b>009</b>	Aleatico N	
<b>012</b>	Ancellotta N	
<b>019</b>	Barbera N	
<b>043</b>	Cabernet Sauvignon N	
<b>146</b>	Merlot N	
<b>150</b>	Montepulciano N	
<b>176</b>	Olivella Nera N.	
<b>189</b>	Piedirosso N	Per' e palummo, Piede di palumbo, Piede di colombo
<b>195</b>	Pinot N	
<b>199</b>	Primitivo N	
<b>218</b>	Sangiovese N	
<b>225</b>	Sciascinoso N	
<b>117</b>	Lambrusco M. N	
<b>247</b>	Uva di Troia N	Somarello, Sommarrello
<b>938</b>	Camaiola N.	

**VITIGNI A BACCA BIANCA IDONEI**

<b>Cod. varietà</b>	<b>VITIGNO</b>	<b>SINONIMI</b>
<b>016</b>	Asprinio bianco B	
<b>029</b>	Biancolella B	Janculillo, Janculella
<b>065</b>	Coda di volpe bianca B	Coda di volpe
<b>079</b>	Falanghina B	
<b>081</b>	Fiano B	
<b>083</b>	Forastera B	Forestiera, Furastiera
<b>097</b>	Greco B	
<b>153</b>	Moscato bianco B	Moscato , Moscatello, Moscatellone
<b>244</b>	Trebbiano toscano B	
<b>252</b>	Verdeca B	
<b>298</b>	Chardonnay B	
<b>131</b>	Malvasia bianca Candia B	